

Publicato il 22/04/2020

N. 00603/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2020, proposto da
(omissis), titolare dell'omonima azienda agricola,
rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo e Alessandra
Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Provincia di Cosenza, non costituita in giudizio;
Prefettura - U.T.G. di Cosenza, in persona del Prefetto in carica,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, domiciliata pressogli uffici di questa, in Catanzaro, alla via
G. da Fiore, n. 34;

nei confronti

(omissis), non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) della nota della Prefettura U.T.G. di Cosenza del 6 febbraio 2020, prot. n. 0010029, di esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti;

b) della nota della Provincia di Cosenza del 10 febbraio 2020, prot. n. 200005183, di comunicazione della suddetta esclusione;

c) dell'elenco di sintesi del 13 febbraio 2020 della Provincia di Cosenza, delle ditte ammesse ed escluse, nella parte in cui inserisce la ricorrente tra le ditte escluse;

d) di ogni altro atto propedeutico o presupposto o effettuale;
onde ottenere l'ammissione alla gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura – U.T.G. di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020 il dott. Francesco Tallaro e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5 del d.l. n. 18 del 2020;

Rilevato in fatto che:

a) la ricorrente è stata esclusa dalla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti, gestita dalla Provincia di Cosenza per conto della Prefettura della medesima città;

b) l'esclusione è stata disposta dalla Prefettura di Cosenza, nella persona del responsabile unico del procedimento, in quanto alla data della presentazione della domanda l'operatore concorrente era iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per attività non coerenti con l'oggetto dell'appalto, come invece richiesto dall'art. 7.1. del disciplinare di gara;

c) la ricorrente si è dunque rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale domandando l'annullamento del provvedimento di esclusione;

d) cosatuitasi la Prefettura di Cosenza per resistere all'avversazione, alla camera di consiglio del 20 aprile 2020 il ricorso, sussistendone i presupposti, è stato spedito in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a., così come richiamato dall'art. 84, comma 5 d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Ritenuto in diritto che:

e) con il primo motivo di ricorso si censura che sia stata la Prefettura di Cosenza, e non già la Provincia di Cosenza, scelta quale stazione appaltante, a disporre l'esclusione dalla gara dell'Azienda Agricola Pezzo, benché il disciplinare i gara attribuisca alla commissione valutatrice questo compito;

f) il motivo è infondato, atteso che l'art. 31, comma 3 d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50, individua nel responsabile unico del procedimento il soggetto deputato a svolgere *"tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti"*; e questi riveste, nel contesto della gara, un ruolo particolare e svolge

funzioni di garanzia e di controllo (cfr. Cons. Stato, Comm. spec., parere 25 settembre 2017, n. 2040); sicché tra le sue attribuzioni, dunque, vi è anche anche l'adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara (cfr. TAR Friuli-Venezia Giulia, 29 ottobre 2019, n. 450; TAR Veneto, Sez. I, 27 giugno 2018, n. 695);

g) con il secondo motivo si assume che, dopo che la commissione valutatrice aveva attivato il soccorso istruttorio, l'operatore economico aveva dimostrato che sin dal 2016 aveva svolto servizi di accoglienza per conto della Prefettura di Cosenza, benché ci sia stato un ritardo nella modifica dell'iscrizione al registro tenuto dalla Camera di Commercio;

h) con il terzo motivo si lamenta la violazione del principio di *favor participationis*, sulla base di un'interpretazione formalistica del bando e all'illegittimo ampliamento delle cause di esclusione dalla gara;

i) entrambi i motivi, strettamente connessi, sono infondati;

j) invero, la giurisprudenza (su tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846) ha chiarito che, nell'impostazione del nuovo codice appalti l'iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. *a*), e 3, d.lgs. n. 50 del 2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara: la sua utilità sostanziale è infatti quella di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblica ciò la necessità di una congruenza o corrispondenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di

Commercio, e l'oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste: l'oggetto sociale viene così inteso come la "misura" della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale;

k) quando, dunque, il bando richiede il possesso di una determinata qualificazione dell'attività e l'indicazione nel certificato camerale dell'attività stessa, quest'ultima va intesa in senso strumentale e funzionale all'accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato, costituente il requisito di interesse sostanziale della stazione appaltante: pertanto, sebbene eventuali imprecisioni della descrizione dell'attività risultanti dal certificato camerale non possono determinare l'esclusione della concorrente che ha dimostrato l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione richiesti dal bando, nondimeno non può ritenersi irragionevole o illogica la previsione della legge di gara che richieda l'iscrizione alla CCIAA per l'attività oggetto dell'appalto, poiché tale iscrizione è finalizzata a dar atto dell'effettivo ed attuale svolgimento di tale attività, laddove le indicazioni dell'oggetto sociale individuano solamente i settori, potenzialmente illimitati, nei quali la stessa potrebbe astrattamente venire ad operare, esprimendo soltanto ulteriori indirizzi operativi dell'azienda, non rilevanti ove non attivati;

l) la su indicata corrispondenza contenutistica, sebbene non debba intendersi nel senso di una perfetta e assoluta sovrapposibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, va accertata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica

della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto; in definitiva, se l'identificazione dell'attività prevalente non può essere basata solo sui codici ATECO, è anche vero che l'accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla *lex specialis* e con l'oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto di appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2019, n. 6431; V, 25 luglio 2019, n. 5257);

m) nel caso di specie, alla data di presentazione della domanda, la ricorrente era iscritta all'apposito registro per le seguenti attività: *“uliveto, coltivazione miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi; dal 07/06/2017 è iniziata l'attività di affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”*; solo in data 6 agosto 2019, e dunque dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, è stata richiesta la modifica delle attività svolte;

n) l'attività indicata nel certificato camerale è di certo incoerente con l'oggetto dell'appalto, e tale dato non viene immutato dalla circostanza che in passato il servizio di accoglienza sia stato già affidato alla ricorrente;

o) in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi regolare le spese di lite secondo il principi della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna (omissis), titolare dell'omonima azienda agricola, alla rifusione, in favore della Prefettura U.T.G. di Cosenza, in persona del Prefetto in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Francesca Goggiamani, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO